

N.R.G. XXX/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice XXXXXXXXX
XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

XXXXX XXXXXXX (XXXXX), rappresentata e difesa dagli avv. LO BUE
IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Borgo Ronchini
n. 9 43121 PARMA ITALIA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) e
relative articolazioni territoriali

CONVENUTO CONTUMACE



OGGETTO: Altre ipotesi

Conclusioni

Per la parte ricorrente:

«VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

- Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
- Condannare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, della somma totale di €. 3.782,08 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 7.12.2020, Andrea Cavallini ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in suo favore della somma di € 3.782,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
2. Il ricorrente ha allegato di avere prestato servizio di docenza durante tali a.s. e di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni residui di ferie non godute (del numero di 9,50 per l'a.s. 2017/2018, 9,33 per l'a.s. 2018/2019, 9 per l'a.s. 2018/2019 e 12,92 per l'a.s. 2019/2020), non essendo stato adeguatamente



informato dal Ministero datore di lavoro che, se non ne avesse fruito entro la cessazione del rapporto, le ferie sarebbero andate perdute.

3. Il Ministero dell'Istruzione non si è costituito nonostante regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa, di natura documentale, è stata decisa alla prima udienza di comparizione delle parti, con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di



sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative; per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.

11. Il docente ha dunque diritto di percepire un'indennità risarcitoria commisurata al numero di giornate di ferie non godute.
12. Sotto altro profilo, si deve osservare che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:

«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.

Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva 2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di



dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato» (CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).

13. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva 2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
14. Nel caso di specie, il Ministero, rimanendo contumace, non ha dimostrato di avere posto in essere tale adeguata informazione al lavoratore circa le conseguenze del mancato esercizio del diritto alle ferie prima del termine del contratto a tempo determinato; anche sotto tale profilo risulta quindi accertato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie.
15. Quanto alla quantificazione dell'importo dovuto, i conteggi esposti in ricorso appaiono rispettosi dei criteri stabiliti dalle fonti normative e contrattual-collettive applicabili alla fattispecie e dei giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali.
16. Il Ministero deve pertanto essere condannato a corrispondere l'importo richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, stante il divieto di applicazione



cumulativa di interessi e rivalutazioni sui crediti derivanti dai rapporti di pubblico impiego, previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXXX XXXX di € 3.782,08 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di Stefano Serventi delle spese di lite, che liquida in € 1.100 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Parma, 20/09/2023

Il giudice

XXXX XXX XXXX

